

770

Modello 770 SEMPLIFICATO 2012

Redditi 2011

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011

DATI RELATIVI A

CERTIFICAZIONI COMPENSI • ASSISTENZA FISCALE • VERSAMENTI, CREDITI E COMPENSAZIONI

INDICE

PREMESSA	pag. 2	8	Prospetto SS dati riassuntivi	57	
1	Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/2012 Semplificato	3	9	Prospetto ST ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive	60
2	Composizione del modello	4	10	Prospetto SV trattenute di addizionali comunali all'Irpef	66
3	Modalità e termini di presentazione della dichiarazione	5	11	Prospetto SX riepilogo dei crediti e delle compensazioni	70
4	Modalità generali di compilazione	10	12	Prospetto SY Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010	75
5	Frontespizio	14			
6	Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale	20			
7	Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	53			
			APPENDICE	77	

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: il Mod. 770 SEMPLIFICATO e il Mod. 770 ORDINARIO.

- Il **Mod. 770 SEMPLIFICATO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2011 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2011 per il periodo d'imposta precedente.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **31 luglio 2012**, presentando il Mod. 770/2012 SEMPLIFICATO.

- Il **Mod. 770 ORDINARIO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2011 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **31 luglio 2012**, presentando il Mod. 770/2012 ORDINARIO.

Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX qualora il sostituto d'imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO.

I sostituti d'imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, devono concludere il loro adempimento dichiarativo entro il 31 luglio 2012, presentando solo il Mod. 770 SEMPLIFICATO, comprensivo dei prospetti ST, SV e SX relativi ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2011, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, deve produrre il Mod. 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Mod. 770 ORDINARIO.

In tale ipotesi il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferente al periodo d'imposta 2011, dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del Mod. 770/2012 SEMPLIFICATO (31 luglio 2012).

Il sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, può, peraltro, produrre il modello 770 SEMPLIFICATO comprensivo dei prospetti ST, SV e SX qualora non abbia operato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST, SX, ed SY sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione ai fini della integrale o separata trasmissione si veda il punto 5.4, "Redazione della dichiarazione", del paragrafo 5.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2012 SEMPLIFICATO coloro che nel 2011 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che nel 2011 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPDAP e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

ATTENZIONE Si ricorda che l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 322/98, prevede l'unicità della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, all'INPDAP e all'INAIL. Pertanto è sanzionabile la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2012 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2012 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella parte C relativa alle "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale".

Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2012 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte. Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del

16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 (il Decreto Legge n.216 del 2011, convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione).

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Se il percipiente è un "non residente" devono essere utilizzati anche i punti da 14 a 17 e precisamente:

- nel **punto 14** indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
- nei **punti 15 e 16**, indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 17** evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla **tabella SG - Elenco dei paesi e territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Dati relativi alle somme erogate

Nel punto 18 va indicato, riguardo alla causale del pagamento, uno dei seguenti codici:

- A** – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- B** – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C** – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D** – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E** – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- F** – prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
- G** – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H** – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I** – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- L** – utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- M** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
- N** – **indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:**
 - nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - **in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;**
- O** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001);
- P** – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S** – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T** – provvigioni corrisposte a mediatore;
- U** – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V** – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);

- W** – corrispettivi erogati nel 2011 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- X** – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Y** – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Z** – titolo diverso dai precedenti.

Per le somme contraddistinte al punto 18 dai codici "G", "H" ed "I" riportare nel **punto 19**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione; in caso di anticipazioni, nel punto 19, va indicato l'anno 2011 e deve essere barrata la casella di cui al **punto 20**. Nei **punti 31 e 32** riportare invece l'eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel **punto 21** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. **In relazione alle somme individuate dal codice "N" del punto 18, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 21 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 23. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00.** Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al punto 21 va indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 23.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 indicare al punto 21 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 23.

Per i redditi di lavoro autonomo delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, la Legge 30 dicembre 2010, n. 238, indicare al punto 21 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) da riportare nel successivo punto 23.

Si precisa che nel punto 21 non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel **punto 22**, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nel **punto 23** vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 22 che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta. Ad esempio, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (se nel punto 18 è indicato il codice "E"); vanno indicati gli eventuali compensi d'importo inferiore ad euro 25,82, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti, nonché la deduzione forfetaria del 22 per cento a titolo di spese di produzione del reddito per le prestazioni contraddistinte nel punto 18 dal codice V.